

R.G. n. 981/2024 a cui è riunito il n. 1008/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

nelle persone dei magistrati:

Dott. Marcello Castiglione	- Presidente -
Dott. Franco Davini	- Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale	- Consigliere relatore -

riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avente ad oggetto: Cessione dei crediti

proposta da:

Parte_1 (C.F.: **P.IVA_1**), con sede in **Pt_1** Via Garibaldi 9, in persona del Sindaco Dott. **Parte_2** rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luca Capizzi (C.F.: **C.F._1** – PEC **Email_1**) e Annamaria De Luca (C.F.: **CodiceFiscale_2** E.C.: **Email_2**), in forza di procura generale *ad lites*, autenticata dal Segretario Generale Dott.ssa **Persona_1** , elettivamente domiciliato in **Pt_1** Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, sede della Civica Avvocatura (fax n. 010.55.72.695 – 55.72.847);

-Appellante ed appellato nel giudizio n. 1008/2024-

-contro-

Cont **Parte_3** **nuova denominazione di** **Parte_4** - (C.F. **P.IVA_2**) – ALL. A - con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore dott. **Parte_5** in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da Notaio **[...]**

Persona_2 in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (ALL. B), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: C.F._3 - Email_3 , con studio in Milano, via Pinerolo 16, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_3

-Appellata ed appellante nel giudizio n. 1008/20024-

-per la riforma-

della sentenza n.1008/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il 29.03.2024 e non notificata.

Conclusioni delle parti:

Per il Parte_1 *“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alle premesse, in accoglimento totale o parziale dei formulati motivi di appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n. 1008, pubblicata n. 1008/2024 pubblicata in data 29.03.2024 e non notificata, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. non ammesse: - in via principale nel merito, accogliere, sulla base dei motivi di impugnazione in narrativa, l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Genova, n. 1008, pubblicata n. 1008/2024 pubblicata in data 29.03.2024, e per l'effetto, in riforma della stessa, in accoglimento delle conclusioni formulate dal Parte_1 nel primo grado di giudizio (da intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte), respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da [...] Parte_4 con l'atto di citazione di primo grado (notificato il 2/11/2020) nei confronti del Parte_1 in quanto del tutto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di [...] Parte_4 per temerarietà della lite instaurata e condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite e, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dall'Ente Civico da quantificarsi anche in via equitativa.*

Nell'ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza di sospensiva proposta con il presente atto e [...] Parte_4 avesse ottenuto il pagamento delle somme portate dalla sentenza di primo grado, condannare altresì Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t. a restituire al Parte_1 gli importi corrisposti dalla stessa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge (24,50% 1per gli avvocati di ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”.

Per ^{Cont} *Parte_3* “*IN VIA PRINCIPALE: rigettare l’appello del *Pt_1* in quanto infondato. IN VIA SUBORDINATA: condannare il *Pt_1* al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”.*

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2/11/2020, *Parte_4* (di seguito ^{Cont}, in persona dei procuratori speciali, conveniva in giudizio il *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 246.272,72 a titolo di sorte capitale e, in maggior parte, di interessi moratori e costi di recupero del credito ex art. 6 D.Lgs 231/2002.

2. Con comparsa del 23/05/2021 si costituiva in giudizio il *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’attrice, previo accertamento, in via preliminare, del difetto di legittimazione attiva di quest’ultima per mancato perfezionamento delle cessioni di credito, e dell’inammissibilità delle domande attoree concernenti alcune fatture già oggetto di separato procedimento monitorio.

3. La causa veniva rimessa in decisione sulla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva di ^{Cont} sollevata dal *Parte_1* Con sentenza non definitiva n. 196/2023 del 25.1.2023 veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di *Parte_4* a fronte degli atti di reiezione delle cessioni 10.7. del 27.7.2017 rep. 1380 e 10.8. del 22.12.2017 rep. 1504.

3.1. Con separata ordinanza del 24.01.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulle restanti questioni di inammissibilità e di merito riguardanti le cessioni già passate in rassegna e di nuovo rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso, i crediti ceduti a ^{Cont} e azionati nella presente sede sono i seguenti:

- a. € 4.388,16 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell’elenco prodotto quale doc. 03;
- b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall’art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull’importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;

- c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- d. € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
- e. € 175.875,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
- f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- g. € 65.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'^{CP} convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.

La causa veniva poi decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento, condannava il Parte_1 in persona del sindaco p.t., contrariis reiectis, “a) al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 388,16 per sorte capitale; b) nonché degli interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi sulla somma di cui alla lett. a) con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo; c) nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. b) con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione al saldo nonché della somma di euro 240,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale; e) al pagamento in favore dell’attrice di € 169.926,34 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., f) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall’art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all’art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione al saldo; g. di € 62.800,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell’Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e. condanna il

convenuto a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite liquidata in € 7.051,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in € 379,50 per spese e compensando nella restante metà.”

In particolare, il Giudice di prime cure sosteneva che:

- l'eccezione di *ne bis idem* andava respinta in quanto non c'è identità di oggetto tra i due giudizi, poiché quello precedente riguardava l'*an* del capitale mentre quello attuale concerne sia l'*an* che il *quantum*;
- anche l'eccezione di infrazionabilità del credito andava respinta in quanto ritenuta non pertinente;
- la fattura Rina Services (€ 4.000,00) non era dovuta in quanto ^{Cont} non ha provato l'emissione e la ricezione della fattura;
- per le fatture Edison Energia, solo € 388,16 risultavano effettivamente dovuti in linea capitale;
- le restanti contestazioni del ^{Pt_1} erano considerate generiche o non provate e i pagamenti effettuati dopo la notifica delle cessioni non hanno efficacia liberatoria verso ^{Cont};
- sui € 388,16 sono dovuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo; gli interessi anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione (2.11.2020), essendo soddisfatti i requisiti dell'art. 1283 c.c. e l'indennizzo forfetario ex art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002 (40 € per fattura), per complessivi € 240,00.
- ^{Cont} ha provato adeguatamente il credito producendo contratti, cessioni e fogli riepilogativi analitici;
- le contestazioni del ^{Pt_1} sono in larga parte generiche e non supportate da documenti idonei.

4. Con atto di citazione in appello notificato il 30.10.24, il ^{Parte_1} impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- Primo motivo: *infondatezza ed insostenibilità dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'appellata ^{Cont} – violazione degli artt. 1218, 1460 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Inosservanza all'art. 342 c.p.c. riformato si indicano di seguito in modo chiaro, sintetico e specifico.*

L'appellante impugnava vari capi della sentenza di primo grado in cui il giudice ha ritenuto che la banca avesse provato il proprio credito sulla base delle note di debito e dei relativi prospetti riepilogativi, nonché che fosse il ^{Pt_1} a dover dimostrare la data di ricezione delle fatture e proporre un diverso calcolo degli interessi.

L'appellante contesta questa impostazione, sostenendo che il giudice ha applicato in modo errato le regole sull'onere della prova. Richiama il principio consolidato secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, mentre il debitore deve dimostrare l'eventuale adempimento. Tuttavia, nel caso concreto, la banca non avrebbe assolto a tali oneri. In particolare, la banca si sarebbe limitata a produrre note di debito e un elevato numero di fatture, senza: indicare i contratti da cui derivano i crediti, collegare ciascuna fattura al relativo rapporto contrattuale, dimostrare i termini di pagamento e la decorrenza degli interessi, provare la correttezza degli importi e delle prestazioni fatturate.

Le note di debito vengono considerate documenti unilaterali privi di valore probatorio autonomo, e anche le fatture, da sole, non sarebbero sufficienti a dimostrare il credito. Inoltre, la produzione documentale della banca è ritenuta tardiva e generica.

Al contrario, il **Pt_1** avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare pagamenti effettuati e contestazioni mosse ai fornitori, giustificando eventuali ritardi e impedendo la maturazione degli interessi. Tali elementi, secondo l'appellante, non sono stati adeguatamente valutati dal giudice, che avrebbe anche ignorato il principio di non contestazione.

Si evidenzia inoltre la complessità della vicenda, dovuta al numero elevato di fatture, alla pluralità di contratti e alla gestione frammentata tra diverse direzioni comunali, nonché alla mancanza di fatturazione elettronica per i periodi più risalenti.

In conclusione, si sostiene che la sentenza di primo grado sia viziata da un'erronea applicazione delle norme sull'onere della prova e da una scorretta valutazione dei fatti e delle prove, e che debba quindi essere integralmente riformata.

4.1. Secondo motivo: *erroneità, infondatezza ed insostenibilità della ritenuta applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali nonché dell'accoglimento della domanda avanzata da ^{Cont} di condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 – violazione del D. Lgs. 231/2002.*

L'appellante procedeva a impugnare i capi della sentenza che hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e degli interessi anatocistici. Sosteneva che tali statuizioni sono errate perché la banca non ha assolto al proprio onere probatorio: non ha dimostrato la fonte dei crediti, i termini di pagamento né ha risposto alle eccezioni del **Pt_1**. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per applicare né gli interessi moratori né quelli anatocistici.

Viene inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per ottenere interessi di mora, è necessario provare il rapporto contrattuale e gli elementi del credito, mentre le note di debito e le fatture, essendo documenti unilaterali, non sono sufficienti. Si conclude quindi che anche sotto questo profilo la sentenza è errata e deve essere riformata.

4.2. Terzo motivo: *erroneità, infondatezza ed insostenibilità della ritenuta sussistenza dei requisiti per il risarcimento dei danni ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 231/2002 - violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del D. Lgs. 231/2002.*

Inoltre, impugnava il capo della sentenza che ha ritenuto il **Pt_1** responsabile del ritardo nei pagamenti, condannandolo anche al risarcimento forfettario di 40 euro per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002.

L'appellante contesta tale decisione sostenendo che, non essendo stato provato il credito né la debenza degli interessi moratori, non sussistono neppure i presupposti per riconoscere i costi di recupero.

Inoltre, viene criticato il criterio di calcolo adottato dalla banca, che ha applicato automaticamente l'importo di 40 euro per ogni fattura, senza considerare principi di proporzionalità ed equità, arrivando a richiedere somme sproporzionate rispetto agli importi effettivamente dovuti.

4.3. Quarto motivo: *Sulla liquidazione delle spese di lite.*

Si sostiene che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, debba essere modificata anche la decisione sulle spese di lite, ponendole a carico della banca appellata oppure, in subordine, compensandole.

4.4. Quinto motivo: *Istanza di sospensione parziale con riferimento alla condanna nei confronti del **Parte_1** dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. – Sulla sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per la concessione della c.d. inibitoria.*

L'appellante, in base alla riforma Cartabia, chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado in quanto l'impugnazione appare manifestamente fondata alla luce dei vizi e degli errori della sentenza impugnata, e che pertanto sussistano i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, poi effettivamente concessa dalla Corte d'appello.

5. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio **Controparte_3** – nuova denominazione di **Parte_4** contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:

- che ^{Cont} ha pienamente dimostrato il proprio diritto agli interessi di mora.
In particolare, ^{Cont} ha prodotto le note di debito con dettagli analitici dei calcoli (fatture, importi, scadenze, ritardi, tassi e giorni di mora) e le fatture sottostanti, evidenziando che gli interessi derivano dal pagamento tardivo da parte dell'Ente di crediti ceduti.
Si evidenzia inoltre che: i crediti e i relativi interessi erano inclusi negli atti di cessione, il pagamento delle fatture è avvenuto in ritardo, il ^{Pt_1} non ha contestato tempestivamente né i conteggi né le date rilevanti, non ha provato il pagamento puntuale. Di conseguenza, in base anche al principio di non contestazione, i dati forniti da ^{Cont} devono ritenersi provati e gli interessi correttamente calcolati e dovuti;
- che è infondata anche la contestazione relativa alla mancanza di prova dei contratti tra il ^{Pt_1} e le società cedenti. Secondo la difesa, la normativa nazionale ed europea in materia di ritardi di pagamento (D.lgs. 231/2002 e direttive UE) non richiede la forma scritta per la validità dei contratti tra imprese e pubblica amministrazione. È sufficiente che vi sia una transazione commerciale, cioè una fornitura di beni o servizi contro pagamento. Di conseguenza, una volta che il creditore ha eseguito la prestazione e il debitore l'ha ricevuta senza pagare nei termini, sorge automaticamente il diritto agli interessi di mora, senza necessità di particolari formalità o prove ulteriori sui contratti;
- che, la mancanza di un contratto scritto non esclude l'esistenza del rapporto contrattuale, potendo questo essere provato anche per presunzioni e comportamenti concludenti. Nel caso concreto, si evidenzia che il ^{Pt_1} ha ricevuto le forniture senza contestarle, ha pagato le fatture sottostanti alle note di debito, circostanze che dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale, anche perché la Pubblica Amministrazione non effettua pagamenti senza un valido titolo. La giurisprudenza conferma che i contratti possono essere provati anche senza forma scritta, i pagamenti e la mancata contestazione costituiscono riconoscimento del rapporto ed elementi come il codice CIG nelle fatture rafforzano la prova dell'esistenza del contratto.
Pertanto, la prova del rapporto contrattuale può ritenersi raggiunta anche in assenza del documento scritto;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, assegna automaticamente al creditore 40 euro a titolo di risarcimento per i costi di recupero, senza necessità di sollecito, con possibilità di dimostrare un danno maggiore. La norma recepisce la Direttiva Europea 2011/7/UE, che tutela i creditori nei confronti dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comprese quelle con la Pubblica Amministrazione. Ogni fattura rappresenta una singola transazione commerciale e il ritardo di pagamento di

ciascuna fattura dà diritto all'importo forfettario di 40 euro, indipendentemente dal fatto che più fatture siano incluse in un'unica richiesta di pagamento amministrativa o giudiziale. La direttiva mira a garantire che i costi di recupero sostenuti dal creditore siano adeguatamente risarciti e che i ritardi siano disincentivati. L'importo forfettario è dovuto per ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, anche se il creditore presenta una sola domanda comprensiva di più fatture, e il diritto sorge automaticamente al verificarsi del ritardo, senza necessità di sollecito. L'articolo 6 della Direttiva 2011/7/UE deve quindi essere interpretato nel senso che il diritto a 40 euro per spese di recupero sorge per ciascuna fattura scaduta, anche se più fatture sono aggregate in un'unica richiesta di pagamento.

6. Con autonomo ricorso in appello, iscritto al n. 1008/2024 RG proponeva appello avverso la medesima sentenza anche ^{Cont} fondato su due motivi:

PRIMO MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA SUL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI PROVA IN ORDINE AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA NONOSTANTE LE ALLEGAZIONI E PRODUZIONI DI ^{Cont} E IL COMPORTAMENTO DEL ^{Pt_1} NON COMPATIBILE CON L'ASSENZA DI PROVA DEI CREDITI

BFF sosteneva sul punto che il Tribunale aveva erroneamente ignorato elementi decisivi: le sue allegazioni, il comportamento del ^{Pt_1} prima del giudizio e l'assenza di contestazioni sull'esecuzione delle forniture. Secondo ^{Cont} il Comune aveva ricevuto cessione e intimazioni senza chiedere chiarimenti, non aveva mai negato le forniture e aveva contestato solo il mancato ricevimento delle fatture. Se tali circostanze fossero state valutate, anche i crediti in oggetto sarebbero stati riconosciuti. ^{Cont} ribadisce inoltre che gli interessi di mora richiesti sono documentati tramite Note Debito dettagliate e derivano da pagamenti tardivi del Comune, con contestazioni tardive o inesistenti.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA SUL PRESUPPOSTO DEL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE CHE HANNO GENERATO L'IMPORTO DI € 3.949,40 NONOSTANTE LE ALLEGAZIONI E PRODUZIONI DI ^{Cont} E L'ASSENZA DI UNA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL ^{CP_4}

[...] sosteneva che la sentenza fosse errata perché il Tribunale non aveva considerato le sue allegazioni, il comportamento del ^{Pt_1} prima del giudizio e la mancata contestazione tempestiva dei ritardi nei pagamenti. Secondo ^{Cont} il ^{Pt_1} non ha mai contestato le date di inizio e fine

calcolo degli interessi né ha provato il pagamento puntuale delle fatture, onere che gravava su di lui. *Cont* afferma di aver prodotto Note Debito complete di tutti i dati e le fatture sottostanti, dimostrando che gli interessi erano dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Poiché il *Pt_1* non ha contestato analiticamente gli importi né le date indicate, tali dati dovebano considerarsi pacifici ex art. 115 c.p.c.

Tanto premesso formulava le seguenti CONCLUSIONI:

"Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 1008/24 pubblicata dal Tribunale di Genova il 29.03.24 nel giudizio RG 9384/20 tra [...] *CP_3* – nuova denominazione di *Parte_4* e il *Parte_1*

[...] e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Genova non ha accolto la domanda di *Cont* volta ad ottenere la condanna del *Parte_1* al pagamento dei seguenti crediti:

- € 4.000 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 20G9-000171/20 ceduta a *Cont* da Rina Services, oltre interessi sull'importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura
- gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi e di volta in volta decorrenti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02

come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione

- € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^a D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per l'omesso pagamento della fattura
- € 3.949,40 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con i documenti denominati Note Debito riepilogati nell'elenco prodotto con la citazione ed ivi riprodotto sub doc. 1: interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, delle sottostanti fatture analiticamente indicate in ciascuna Nota Debito: importo corrispondente alla differenza tra l'importo di € 173.875,74 richiesto in pagamento da *Cont* e l'importo di € 169.926,34 riconosciuto dovuto dal Tribunale
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle predette Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02

come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione

- € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto di appello di cui alle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sottostante le Note Debito

IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di *Controparte_3* ei confronti del *Parte_1* condannare il *Parte_1* [...] al relativo pagamento in favore di *Controparte_3*

IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che *Controparte_3* è creditrice nei confronti del *Parte_1* della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il *Parte_1* [...] al pagamento in favore di *Controparte_3* ella diversa

somma ritenuta dovuta per interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^a D. Lgs. n. 231/02."

7. Si costituiva nel predetto giudizio il *Parte_1* che, oltre a ribadire le proprie difese di cui all'appello principale, formulava le seguenti CONCLUSIONI:

“Voglia l'Ecc.ma Corte, previa riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del presente giudizio (sub RGR 1008/2024) al giudizio d'appello avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado precedentemente iscritto sub RGR 981/2024, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dal *Pt_1* appellato nel giudizio RG 1008/2024 ed appellante nel giudizio d'appello avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado precedentemente iscritto sub RGR 981/2024

In via principale nel merito

A) con riguardo all'appello proposto da *Parte_6* (RG 1008/2024) - respingere, per le causali esposte in narrativa, l'appello proposto da *Parte_6* (RG 1008/2024) poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto; - respingere, altresì, ogni domanda da chiunque proposta, nei confronti del *Parte_1*

B) con riguardo all'appello proposto dal *Parte_1* (RG 981/2024) - accogliere l'appello proposto dal *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Genova, n. 1008, pubblicata n. 1008/2024 pubblicata in data 29.03.2024 (RG 981/2024), e per l'effetto, in riforma della stessa, in accoglimento delle conclusioni formulate dal *Parte_1* nel primo grado di giudizio6 (da

intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte), respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da Parte_6 (già, Parte_4 con l'atto di citazione di primo grado (notificato il 2/11/2020) nei confronti del Parte_1 in quanto del tutto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di Parte_4 per temerarietà della lite instaurata e condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite e, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dall'Ente Civico da quantificarsi anche in via equitativa.

Nell'ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza di sospensiva proposta con il presente atto e/o comunque nell'ipotesi in cui Parte_4 vesse ottenuto il pagamento delle somme portate dalla sentenza di primo grado, condannare altresì [...] Parte_4 in persona del legale rappresentante p.t. a restituire al Parte_1 [...] gli importi corrisposti dalla stessa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.

Con vittoria nelle spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,457% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA”.

8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, disponeva la riunione alla presente causa di quella iscritta al n. 1008/2024 e con ordinanza del 03.04.26 disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Entrambi gli appelli sono infondati e debbono pertanto essere rigettati.

10. Ed invero, prendendo le mosse da quello proposto dal Parte_1 introduttivo del giudizio iscritto al n. 981/2024 RG, il motivo principale sul quale lo stesso è fondato, rispetto ai quali i successivi rimangono all'evidenza assorbiti, risiede sull'affermato mancato assolvimento da parte di ^{Cont} al proprio onere probatorio circa la sussistenza del credito azionato, non essendo a suo dire sufficienti al riguardo le produzioni versate in atti.

10.1. Orbene, tale motivo è di lineare soluzione se sol si consideri, in primo luogo, che non è stato oggetto di impugnazione quella parte della sentenza di primo grado che ha espressamente affermato “le fatture da cui tali interessi sono stati generati risultano pagate dall'Ente anche se in data successiva alla rispettiva scadenza il che porta a ritenere siano state emesse a fronte della stipulazione da parte del Pt_1 di un valido contratto”.

Né il successivo passaggio a mente del quale “invero, oltre alle cessioni (docc. 06.01-06.02 e 10.01-10.10) sono stati prodotti i contratti stipulati dalle cedenti con l’Ente Comunale (Edison Energia: docc. 11-14, 21; **CP_5** docc. 85-87, Comune Ladisa: docc. 13-14 e 93, Comune e Schindler: doc. 11, **Pt_1** ”.

In questa situazione, che trova peraltro rispondenza con i documenti di causa, non vi è chi non veda che, a fronte dell’avvenuta produzione dei contratti de quibus oltre che del pagamento (ancorchè n ritardo) della sorte capitale delle fatture medesime, non possa residuare alcun dubbio sul fatto che **Cont** abbia provato, a monte, i fatti costitutivi del proprio credito.

Inoltre, come argomentato condivisibilmente anche dalla difesa di **Cont** in relazione ai crediti a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito: il pagamento delle fatture, sottostanti le Note Debito, costituisce un’ulteriore conferma in ordine all’esistenza del sottostante rapporto, posto che le fatture erano state emesse a titolo di corrispettivo e che, tra l’altro, come noto, gli enti della P.A. non effettuano pagamenti in assenza di un contratto.

10.2. A ciò si aggiunga che, a fronte delle analitiche produzioni di tutte le note di debito interessi, di non particolarmente complessa ed anzi univoca lettura, come già del resto osservato dal Giudice di primo grado, il **Pt_1** non ha neppure contestato alcuni degli elementi e dei dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora, ciò neppure a seguito delle relative e rispettive intimazioni di pagamento.

Ancora una volta appare corretto l’assunto di **Cont** laddove evidenzia che nessuna contestazione è stata sollevata tempestivamente dal **Pt_1** in ordine alle date di inizio e fine calcolo interessi come indicate da **Cont** né il **Pt_1** ha mai allegato, né tantomeno dimostrato, tempestivamente in ordine al puntuale pagamento delle fatture sottostanti, ricadendo tale onere in capo al soggetto debitore anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Dall’esame della documentazione in atti risulta inoltre che **Cont** ha allegato e fornito la prova degli elementi di calcolo posti a fondamento degli interessi fatturati con la Nota Debito in quanto ha prodotto la Nota Debito con il relativo dettaglio di calcolo, essendo stato inoltre specificato che il tasso di interesse applicato è quello previsto dal D. Lgs. n. 231/02.

Non ultimo, **Cont** ha chiarito sia la decorrenza della data di inizio calcolo, come indicato nell’elenco prodotto sin dalla citazione sia della fine calcolo, che è quella in cui **Cont** ha ricevuto l’accredito della somma sul proprio conto corrente.

Di fronte a tali analitiche richieste, era onere del **Pt_1** pertanto contestare, fornendone la prova, tutte le ragioni per le quali i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi fossero

eventualmente errati: il che non è affatto avvenuto nella specie, con le note conseguenze anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.

11. Per quanto attiene al secondo e terzo motivo, per stessa ammissione dell'appellante assorbiti dal primo, appare sufficiente ricordare i principi generali che regolano la materia, così come già avvenuto in analoghe decisioni di questa Corte.

Si osserva al riguardo che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n. 14465). Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, *“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”* mentre, in base al successivo art. 4, *“gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente [...]”*.

1 Quanto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, va ricordato che la Giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che *“a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione*

temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.." (cfr. ex plurimis Cass. n. 31468/2018)

Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).

Orbene, al riguardo, giova ancora ricordare, in generale che Il 7 novembre 2002 è entrato in vigore il richiamato [D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#): tale decreto attua la direttiva 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche ai rapporti con la PA.

In particolare, gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2000/35 chiariscono l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria, indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori.

Il [Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002, n. 231](#), in piena applicazione della Direttiva 2000/35, dispone quindi che, nell'ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di "costituzione in mora".

L'art 4 statuisce infatti, per quel che qui rileva, che "se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data".

Come è stato osservato anche in dottrina, con il [D.lgs. 231/2002](#) si ribalta la struttura dell'art. 1219 cod. civ.: infatti nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprese (e professionisti) la regola da

applicare, in caso di ritardo nel pagamento, non sarà più quella generale inserita nel 1° comma dell'art. 1219 cc, bensì quella *specialis* concernente la mora automatica, stabilita dal 2° comma dello stesso art. 1219 cod. civ: si prospetta pertanto una duplice applicazione degli interessi moratori: sarà necessaria un'analisi della fattispecie concreta, concernente sia un dato oggettivo che un dato soggettivo. Si applicherà la mora automatica, oltre alle ipotesi tassativamente previste nell'art. 1219, 2° comma, cod. civ., anche nell'ipotesi in cui si tratti di un credito derivante da attività d'impresa (*melius* "transazioni commerciali"⁷), e soltanto se entrambe le parti sono imprenditori o professionisti.

In effetti, il legislatore del 2002 ha di fatto eliminato, per la materia *de qua*, ovvero per le transazioni commerciali, gli incombenti relativi alla intimazione formale della messa in mora ed ha affidato un ruolo centrale al ritardo nell'adempimento quale fonte di risarcimento del danno: il semplice ritardo è già fonte di risarcimento del danno subito dal creditore per la mancata disponibilità di denaro al momento pattuito nel contratto, causato dal ritardo nell'adempimento ovvero dall'inadempimento nell'assolvere la prestazione debitoria.

Dalla *ratio legis* della Direttiva 2000/35 e del [D.Lgs. 231/2002](#) pertanto emerge l'intenzione del legislatore di sanzionare il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria, di modo che il debitore sia stimolato ad un corretto adempimento; si è affidato agli interessi di mora un ruolo risarcitorio, per il danno subito dal creditore, e dissuasivo, per i comportamenti abusivi del debitore.

Nel contesto come sopra sinteticamente delineato, di particolare rilievo è la disposizione contenuta nell'art. 6 [D.lgs. n. 231/2002](#) , - la cui applicazione è stata invocata nella specie da [CP_1](#) secondo la quale il creditore ha diritto al *risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli*, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Al riguardo è stato osservato in dottrina che i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale anche se in Italia non esiste effettivamente alcun meccanismo pratico che consenta di recuperare i costi stragiudiziali conseguenti ai ritardi di pagamento, inclusa l'assistenza legale, che sulla base delle regole generali dovrebbero essere separatamente azionati e rigorosamente provati.

Ciò richiamato e premesso, ritiene la Corte che, in ogni caso, proprio alla luce della *ratio legis* sopra ricostruita del complesso normativo in esame e dello stesso tenore letterale della norma in esame, si deve pur sempre trattare di costi inerenti ad un'attività posta in essere per il recupero del credito in questione.

E' vero infatti che trattasi di una forma di risarcimento "automatico" (non essendo necessaria la costituzione in mora) e "forfettario", da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempita, come recentemente ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE (del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, ha affermato che l'importo forfettario minimo di € 40,00 «è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale» (cfr. CGUE, Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. [...]

E tuttavia è la stessa Corte con la decisione in esame ad aver precisato, al punto 19, “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. (...) ed al punto 39 che “ il diritto a un risarcimento «ragionevole» di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 «per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore» riguarda i costi di recupero, qualunque essi siano, che superino l’importo minimo di EUR 40 al quale il creditore ha diritto, in modo automatico, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, quando gli interessi di mora sono esigibili per una transazione commerciale, conformemente all’articolo 3 o all’articolo 4 di detta direttiva. Un tale risarcimento non può pertanto comprendere né la parte di tali costi già coperta dall’importo forfettario di EUR 40 né costi che appaiano eccessivi tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, *Per_3* pojišťovna, C-287/17, EU:C:2018:707, punti 22 e 30)”, con ciò facendo pur sempre riferimento alla necessità dello svolgimento di un’attività (costosa) di recupero.

Orbene, in conclusione, applicando i suddetti principi al caso in esame, ed essendo pacifico che il *Parte_1* non ha spontaneamente provveduto al pagamento di 1570 delle 1636 fatture in questione, si ritiene del tutto condivisibile e corretta la decisione del Giudice di primo grado che riconosciuto nella specie anche il rimborso forfettario, ciò in quanto conseguenti ad una attività “di recupero” esercitata.

12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite avvenuta in primo grado, oggetto del quarto motivo di appello, essa è infine corretta avendo tenuto adeguatamente conto dell’esito complessivo della lite.

13. Da qui il rigetto dell’appello proposto dal *Pt_1*

14. Ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo all’appello proposto da *CP_3* [...] introduttivo del giudizio n. 1008/2024 RG ed avente ad oggetto l’avvenuto mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado:

- a) della somma di cui alla fattura Rina Services, dell’importo di Euro 4.000,00 oltre che
- b) dell’importo di Euro 1.880,77 di cui alle note di debito 5.8 e 5.10 ed infine
- c) dell’importo di Euro 4.068,73 relativo alla nota di debito 5.7. riferita alla posizione Ladisa.

In effetti, con motivazione analitica e più che esaustiva e condivisibile, il Giudice ha precisato che:

- a) la *Pt_4* non ha adempiuto al proprio onere probatorio circa l’effettiva avvenuta ricezione da parte del *Pt_1* della fattura in oggetto,

- b) le note di debito in questione sono relative agli atti di cessione per i quali è già stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ^{Cont} con sentenza non definitiva n. 196/2023 del Tribunale di ^{Pt_1} passata in giudicato,
- c) l'importo, infine, della nota di debito relativo alla posizione Ladisa risulta essere stato pagato dal ^{Parte_1} così come da mandati di pagamento in atti.

15. Da qui il rigetto anche dell'appello proposto da ^{Cont} e la conferma integrale della sentenza appellata.

16. In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite relative ad entrambi gli appelli possono essere integralmente compensate tra le parti.

17. Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.

18. Va infine disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,

- Rigetta l'appello proposto dal ^{Parte_1}
- Rigetta l'appello proposto da ^{Controparte_3} e per l'effetto
- Conferma integralmente la sentenza appellata n.1008/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il 29.03.2024,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, entrambi gli appelli sono stati integralmente rigettati.

Va infine disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.

Così deciso in Genova, il giorno 8.4.2026

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Laura Casale

Il Presidente

dott. Marcello Castiglione